

STATUTO CAVALLI DEL BISBINO ONLUS

Art. 1 – Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un'associazione sotto la denominazione: "**Cavalli del Bisbino Onlus**". L'associazione si obbliga all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS", secondo il D. Lgs. N°460/97 art.10, comma 1, lettera i).

Art. 2 - La ONLUS non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione in particolare si propone di tutelare e provvedere al mantenimento dei cavalli che verranno ad essa affidati o ceduti e di salvaguardare la libertà, il benessere degli stessi e l'integrità dei branchi, rispettando le norme sanitarie e di sicurezza in vigore.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 3 - La ONLUS ha sede in Via Gianfranco Caniggia, 5 22100 Como.

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio.

Le firme depositate presso tali Istituti saranno quelle del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è annuale, intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 - Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori (firmatari all'atto di costituzione dell'Associazione);
- soci ordinari (persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza);
- soci sostenitori (Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente le attività dell'Associazione);
- soci onorari e benemeriti (Istituti, Enti, Società, persone fisiche che si sono distinti per impegno e generosità);
- soci giovani (persone di età inferiore ai 18 anni).

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Per indegnità si intende l'aver diffuso, con ogni mezzo, notizie, l'aver commesso atti tali da ledere il prestigio dell'Associazione o del Consiglio Direttivo o che si pongano in conflitto con le delibere assunte o con il presente Statuto oppure azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all'Associazione danni economici o particolari difficoltà gestionali.

Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispose il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione temporanea alla prima riunione utile, chiedendo la ratifica o una nuova nomina alla successiva assemblea. Il Consigliere subentrante rimane in carica per la durata residua del mandato. Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, che assume i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento, e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il Consigliere che, senza giustificazione, mancasse ad almeno tre sedute consecutive potrà essere considerato decaduto dalla carica. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;
- attua la gestione determinata dal Consiglio, impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Tesoriere:

- amministra i fondi a disposizione dell'Associazione ed è responsabile della loro corretta gestione;
- propone al Consiglio le iniziative di politica finanziaria e può chiedere pareri sul qualsiasi iniziativa di carattere finanziario.

Art. 8 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica e di telefax, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Entro il mese di novembre di ogni anno, l'Assemblea si deve riunire, in seduta ordinaria, per deliberare sul bilancio, sugli indirizzi, sul programma di attività proposta dal Consiglio, sulla nomina del Presidente, del Tesoriere e dei membri del Consiglio Direttivo; in seduta straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Hanno diritto di voto tutte le persone maggiori di 18 anni, registrate nell'albo dell'Associazione e in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci; è consentito un massimo di tre deleghe per socio.

Tutte le votazioni dell'Assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei votanti. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Le modifiche obbligano tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Tutte le riunioni dell'Assemblea si svolgono in seduta riservata, salvo diversa decisione di chi le presiede.

Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

Art. 10 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

Questo statuto è composto da n°10 articoli disposti su 4 pagine.

Approvato a Como il giorno 5 marzo 2010

Il Presidente (Mariachiara Lietti)

.....

Il Segretario (Patricia Rossini)

.....